



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

CAPITOLATO SPACIALE DI APPALTO

OGGETTO:

**GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento del
"SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA ANNI 2018/2019"**

CIG: 7248879C2D

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Bosco Chiesanuova (di seguito, anche Ente).

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
- presa in carico e gestione delle assicurazioni in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- elaborazione, sulla base dei dati forniti dal Comune di Bosco Chiesanuova, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi (e delle particolari clausole da inserire negli atti di gara, afferenti al sistema di aggiudicazione e la qualificazione dei concorrenti), anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento della gara per il rinnovo delle polizze in scadenza nei termini dettagliati nel successivo art.4, ovvero per attivare nuove coperture;
- assistenza e consulenza nelle varie fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.
- elaborazione di *report* semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), ed assistenza tecnica e, se necessaria legale (con resa di pareri) anche nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro con l'obbligo dell'analisi della situazione del singolo sinistro (esempio motivo del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità e adempimenti analoghi) con aggiornamenti ed incontri presso

l'Ente sulle trattative di risarcimento con le Compagnie con frequenza periodica da concordarsi entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

- pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione. A tal fine si precisa che il pagamento dei premi dei contratti assicurativi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale dovrà versarlo all'assicuratore entro e non oltre 7 (sette) giorni provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" del pagamento così effettuato. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Bosco Chiesanuova le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate;

- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori e personale dipendente del Comune che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, studio di convenzioni per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio; formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell'Ente;

- predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;

- messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:

o informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;

o informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;

o elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;

- verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.

- individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Bosco Chiesanuova, che garantisca la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione Comunale con cadenza almeno quindicinale e comunque entro 24 ore dalla chiamata (effettuabile anche per e-mail).

- Presenza, all'interno della struttura aziendale di ufficio "*Market Security*", in grado di fornire dettagli relativi ai *rating* delle compagnie e altre informazioni di carattere finanziario che riguardano gli assicuratori dell'Ente e che tenga quotidianamente sotto controllo le *performance e i rating* delle principali compagnie assicurative e riassicurative, nazionali ed internazionali;

- piano annuale e pluriennale di formazione del personale in merito al mercato delle assicurazioni, con indicazione dei corsi di formazione offerti e inclusi nella formulazione dell'offerta e le modalità di svolgimento degli stessi, oltre allo specifico addestramento ed aggiornamento del personale che collabora direttamente alla gestione delle polizze assicurative;

- i concorrenti potranno indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli sopra indicati; le proposte attuative degli obblighi su citati e le eventuali condizioni migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa e saranno vincolanti per il proponente aggiudicatario dell'appalto.

Art. 2

Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di ventiquattro mesi, periodo 2018/2019. La data di attivazione del servizio verrà indicata nel contratto o in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto dal Comune di Bosco Chiesanuova e controfirmato dalle parti.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Bosco Chiesanuova, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione.

La durata di cui al primo comma potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, dal Comune, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di dodici mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

Art. 3

Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per il Comune di Bosco Chiesanuova.

Il servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'Ente. Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto dall'aggiudicatario all'Amministrazione Comunale.

Per le finalità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice dei Contratti, di seguito anche Codice), per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il calcolo dell'ammontare della garanzia fidejussoria provvisoria e definitiva, l'importo del servizio viene quantificato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "Obblighi Informativi verso l'Autorità" aggiornate al 13/6/2016 ed in particolare della risposta alla FAQ n. A16 ai sensi della quale *"Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto....omissis...."*, in €. **10.000,00**.

Il suddetto valore è stato pertanto determinato applicando ai premi assicurativi posti a base della gara polizze anni 2018/2019 (in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del bando di selezione), così come dettagliati al successivo art. 4, la percentuale di provvigioni in essere, corrisposte al broker alla data di pubblicazione del presente capitolato.

Art. 4

Situazione assicurativa dell'Ente

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente Capitolato sono in corso le seguenti coperture assicurative per il Comune di Bosco Chiesanuova, il cui valore è determinato come segue:

N°	POLIZZA	Premio annuo a base di gara	Premio intero durata 2018/2019	
1	RCT/RCO	21.600,00	43.200,00	
2	Incendio edifici comunali - pesa pubblica - palaghiaccio - piscina palestra	10.300,00	20.600,00	
3	Colpa lieve RC amministratori e dipendenti	4.150,00	8.300,00	
4	RC palaghiaccio	4.000,00	8.000,00	
5	Infortuni nonni vigili e vigilanza volontaria servizio scuole	300,00	600,00	
6	R.C. inquinamento ecocentro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	1.181,00	2.362,00	

	SOMMA	41.531,00	83.062,00	
7	Auto rischi diversi	6.322,50	12.645,00	

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il Broker non può impegnare l'Ente, se non preventivamente autorizzato, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Ente.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici del Comune senza peraltro assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del Servizio.

Art. 6

Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto

Con la partecipazione alla gara, il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Bosco Chiesanuova e si impegna ad osservare tutte le indicazioni che la stessa fornirà. L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Bosco Chiesanuova autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato e successivo contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003.

Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, è fatto divieto alla ditta Aggiudicataria di subappaltare l'esecuzione dello stesso o cedere a terzi il contratto o anche solo di parte di esso.

Art. 7

Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi Comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali, dei responsabili o dei funzionari preposti al servizio.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia all'Ente al momento della stipula della scrittura privata di affidamento.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

A tal fine, prima della stipulazione della scrittura privata di affidamento, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 9

Obblighi a carico del Comune

Il Comune di Bosco Chiesanuova, da parte sua, si impegna ed obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art.10

Contestazioni

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Art. 11

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt.1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.

Il Comune di Bosco Chiesanuova potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- in caso di cessione dell'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di Bosco Chiesanuova di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

Art. 12

Recesso unilaterale

Il Comune di Bosco Chiesanuova si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata.

Art. 13

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dall'art. 113 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l'ammontare pari al 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo complessivo posto a base di gara.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 o del D.Lgs. 17/03/1995, n. 175. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune di Bosco

Chiesanuova avrà facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dal presente Capitolato.

Art 14

Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune di Bosco Chiesanuova si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo.

Art. 15

Spese di stipulazione e registrazione

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma di scrittura privata.
Le spese di stipula e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 16

Foro competente

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, il Foro competente è quello di Verona.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 18

D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Comune.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Bosco Chiesanuova, lì 26/10/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Campo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)